

# COMUNE DI CASSOLA



PROVINCIA DI VICENZA  
Piazza A. Moro n. 1 n. 3 Cassola – Tel. 0424/530201  
fax 0424/533911

PROT. 

ORDINANZA N. 078/2019

Oggetto: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE IN VIA S. DANIELE DEL COMUNE DI CASSOLA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PASSO CARRAIO DEL CIVICO 11 E QUELLO DEL CIVICO 13.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**RICONOSCIUTA** la necessità di disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli e dei pedoni nel territorio comunale mediante l'installazione di appositi cartelli segnaletici e mediante segni orizzontali sulla carreggiata, allo scopo di rendere più sicura la circolazione, anche a tutela della vita umana;

**VISTI** gli artt. 6, 7, 38, 39, 40, e 41 del T.U. 30.04.1992 n. 285 del C.d.S. ed il relativo Regolamento di Esecuzione 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D. L.vo 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSTATATO**, a seguito di segnalazione, il disagio alla circolazione dovuto alla sosta di veicoli nel predetto tratto di via;

**RITENUTO** che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario provvedere ad istituire il divieto di sosta in questione;

**VISTA** la richiesta dell'Amministrazione Comunale;

## ORDINA

di disciplinare la sosta veicolare **nel tratto compreso tra il passo carraio del civico 11 e quello del civico 13 di via S. Daniele**, vietando la sosta in modo permanente a tutti i veicoli.

Verranno pertanto installati appositi segnali di **"DIVIETO DI SOSTA"** come da fig. Il 74 art. 120 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S., integrato con pannello di inizio e fine come da modelli Il 5/b1 e 5/b3 art. 83, nonché da pannelli **(0-24)** come da modello Il 3/a art. 83.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della L. 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, al TAR VENETO per incompetenza, eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3° del C.d.S., sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione;

Il Comune di Cassola ed il Distaccamento di Polizia Locale Pedemontana del Grappa di Cassola, declinano ogni responsabilità per danni a persone e cose che si dovessero verificare in conseguenza dell'uso della presente.

Le infrazioni alle prescrizioni di cui sopra saranno punite ai sensi di legge.

La presente ordinanza entra in vigore con la posa in opera della prescritta segnaletica ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.-

Cassola, lì 11.06.2019

Pm/mb



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Scotton Arch. Gianfranco